

AGGIUNTA I DEL REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE DEL 01.01.2008



INDICE

§ 1 INTRODUZIONE	1
§ 2 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 2008	1
Art. 18 Accrediti di vecchiaia	1
Art. 27 Importo della pensione di vecchiaia	1
Art. 29 Pensione transitoria e pensione ponte	1
Art. 57 Contributo ordinario	2
Art. 64 Importo dell'avere di vecchiaia il 1° gennaio 1995	2
Art. 68 Importo della prestazione di libero passaggio	2
§ 3 DISPOSIZIONI FINALI	2

§ 1 INTRODUZIONE

Il regolamento 2008 sarà modificato conformemente alla presente Aggiunta I.

I termini modificati in seguito al cambiamento della forma giuridica si applicano a tutto il regolamento

CPV/CAP Coop Assicurazione del personale – Cassa pensione del gruppo Coop	CPV/CAP Cassa pensione Coop
Statuti	Atto di fondazione
Consiglio d'amministrazione	Consiglio di fondazione
Membro collettivo	Impresa associata

§ 2 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 2008

Art. 18 Accrediti di vecchiaia

- Hanno diritto ad accrediti di vecchiaia le persone assicurate nell'assicurazione completa (art. 4). Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati al loro avere di vecchiaia.
- Gli accrediti di vecchiaia annui sono fissati in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita) della persona assicurata, come segue:

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 31 anni	8.6 %
32 – 41 anni	11.6 %
42 – 51 anni	16.6 %
52 anni – 65° compleanno	19.6 %
65° compleanno – 70° compleanno (art. 26)	8.6 %*

* Qualora il membro collettivo decida di finanziare ulteriormente gli accrediti di vecchiaia.

Art. 27 Importo della pensione di vecchiaia

- L'importo annuo della pensione di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento in cui inizia il versamento della pensione, moltiplicato per l'aliquota di conversione che corrisponde all'età della persona assicurata (calcolata in anni e mesi) a tale data:

Età	Aliquota di conversione
58	5.22 %
59	5.34 %
60	5.46 %
61	5.58 %
62	5.70 %

63	5.85 %
64	6.00 %
65	6.15 %
66	6.30 %*
67	6.45 %*
68	6.60 %*
69	6.75 %*
70	6.90 %*

* in caso di proseguimento dell'attività remunerativa oltre il 65° compleanno.

- Un mese d'età ai sensi del capoverso 1 corrisponde, fino a 62 anni, a un valore dello 0.010%, a partire dal 62° compleanno a un valore dello 0.0125%.

Art. 29 Pensione transitoria e pensione ponte

- Una persona assicurata che dispone di un avere supplementare (art. 16) o di un'assicurazione complementare (art. 17) e che va in pensione dopo il 58° compleanno, può chiedere la corresponsione di una pensione transitoria della CPV/CAP a partire dal momento del pensionamento. La pensione transitoria è corrisposta al massimo fino all'età di pensionamento AVS ordinaria.
- Se il beneficiario di una pensione transitoria decede nel periodo di corresponsione, l'importo della parte finanziata dalla persona assicurata non ancora utilizzato a tale momento è versato agli aventi diritto del capitale al decesso ai sensi degli articoli 42 e seguenti.
- Una persona assicurata che va in pensione dopo il 58° compleanno, può chiedere la corresponsione di una pensione ponte della CPV/CAP a partire dal momento del pensionamento.
- La pensione ponte viene corrisposta fino al decesso della persona assicurata o finché sorge il diritto a una pensione dell'AI, al massimo comunque fino all'età di pensionamento AVS ordinaria.
- La persona assicurata può scegliere liberamente l'importo annuo della pensione ponte, sempre che non superi i due limiti seguenti:
 - la pensione ponte non può superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS che corrisponde all'ultimo salario annuo intero;
 - l'importo della pensione ponte scelto non deve comportare una riduzione della pensione di vecchiaia, conformemente alla seguente tabella, superiore ad un quarto della pensione di vecchiaia intera.

Riduzione annua a vita della pensione di vecchiaia a partire dal momento del pensionamento, in caso di corresponsione di una pensione ponte annua di 1000 franchi

Durata di corresponsione fino all'età di pensionamento AVS	Riduzione a vita della pensione di vecchiaia
7 anni	333.–
6 anni	296.–
5 anni	256.–
4 anni	213.–
3 anni	166.–
2 anni	111.–
1 anno	60.–

- Per le frazioni d'anno di corresponsione, le quote di riduzione di cui sopra vengono interpolate in modo lineare.
- Se una persona a beneficio di una pensione ponte decede prima di raggiungere il termine determinante per il conteggio della riduzione a vita, o se sorge il diritto ad una pensione d'invalidità, le prestazioni ridotte sono maggiorate della quota di copertura della pensione ponte non riscossa.
- Se la CPV/CAP corrisponde una prestazione supplementare in caso di pensionamento anticipato nel quadro della relativa regolamentazione di un'impresa associata membro collettivo, il costo di tale prestazione va a carico dell'impresa associata.

Art. 57 Contributo ordinario

- Il contributo ordinario (persona assicurata e impresa associata) è definito in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita) della persona assicurata:

Età	Contributi			
	Accrediti di vecchiaia	Rischio	Amministrazione	Totale
17 – 24 anni	0%	1.0% salario lordo	0.0%	1.0%
25 – 31 anni	8.6%	5.0%	0.3%	13.9%
32 – 41 anni	11.6%	5.0%	0.3%	16.9%
42 – 51 anni	16.6%	5.0%	0.3%	21.9%
52 anni – 65° compleanno	19.6%	5.0%	0.3%	24.9%
65° compleanno – 70° compleanno (art. 26)	8.6%	0%	0.3%	8.9%*

* Qualora l'impresa associata decida di finanziare ulteriormente gli accrediti di vecchiaia.

- I contributi annui dell'assicurazione rischio per le persone assicurate dai 17 ai 24 anni sono riscossi forfetariamente

dalla CPV/CAP. La base per il conteggio dei contributi annui è la somma, conteggiata ogni volta nel mese di dicembre, dei salari annui AVS della cerchia degli affiliati.

Art. 64 Importo dell' avere di vecchiaia il 1° gennaio 1995

- Alla data di riferimento del 1° gennaio 1995, dal capitale di copertura disponibile, un avere transitorio è stato accreditato all' avere di vecchiaia delle persone assicurate attive ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.
- L'importo di tale avere transitorio è stato conteggiato in modo che dall' avere di vecchiaia insieme agli interessi e agli accrediti di vecchiaia dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 17 (accrediti di vecchiaia) del regolamento d'assicurazione 1995, inclusi gli interessi, risulti una pensione d'invalidità assicurata il cui importo corrisponde alla pensione d'invalidità assicurata il 1° gennaio 1995 ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.
- Il costo delle misure di compensazione della riduzione dell'aliquota di conversione al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2012 sono addebitate all' avere transitorio.
- Rimane riservato l'articolo 68.

Art. 68 Importo della prestazione di libero passaggio

- Alla futura uscita di una persona attiva già assicurata ai sensi del regolamento 1990, la CPV/CAP garantisce una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde almeno all'importo dell'indennità d'uscita ai sensi dell'articolo 64 del regolamento 1990, conteggiata al 1° gennaio 1995.
- L'importo secondo il capoverso 1 viene aumentato dell' avere di vecchiaia acquisito addizionalmente da tale giorno mediante gli accrediti di vecchiaia.
- Rimangono riservate le deduzioni di accrediti retroattivi della persona assicurata non ancora pagati, di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, di eventuali trasferimenti di una parte della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio e delle misure di compensazione della riduzione dell'aliquota di conversione al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2012.

§ 3 DISPOSIZIONI FINALI

La presente Aggiunta I è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 28.09.2011 ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente Aggiunta I sarà sottoposta all'autorità di vigilanza.

Sarà portata a conoscenza di tutti gli assicurati.

CPV/CAP
Dornacherstr. 156
casella postale 2550
4002 Basilea

Telefono 061 336 67 78
Fax 061 336 74 25
E-Mail info@cpvcap.ch
www.cpvcap.ch